

Nota n. 8452 del 24.06.2021

Unioncamere
Area Agenda digitale e registro imprese
Servizio Registro imprese e anagrafi camerali
c.a. Dott. Andrea Sammarco
Vice Segretario generale
Pec: unioncamere@cert.legalmail.it

E, p.c.
Direzione generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle società e sul sistema camerale -
Divisione V – Vigilanza sul sistema cooperativo
Pec: dgv.div05@pec.mise.gov.it

Direzione generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle società e sul sistema camerale -
Divisione VII - Ordinamento del sistema camerale e
pubblicità legale d'impresa
Pec: dgv.div07@pec.mise.gov.it

Oggetto: Deposito del bilancio sociale delle cooperative sociali e loro consorzi - Termine di presentazione (rif. Prot. 0012505/U del 05/05/2021). Riscontro

Con la nota in oggetto, Unioncamere, alla luce delle differenze tra la gerarchia delle fonti normative applicabili rispettivamente alle imprese sociali e alle cooperative sociali in quanto “imprese sociali di diritto” ai sensi dell’art. 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017, richiede chiarimenti circa l’applicabilità a queste ultime del termine per il deposito del bilancio sociale previsto dall’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 117/2017 (30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio).

In proposito, si richiama, anche ai fini di una più generale disamina delle norme applicabili alle cooperative sociali, la nota n. 29103 del 31.01.2019, firmata congiuntamente dalla scrivente Direzione con la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo economico competente in materia di cooperative, rinvenibile sul sito ministeriale all’indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-cooperative-imprese-sociali-a-firma-congiunta.pdf>). La nota contiene in particolare al punto c) un riferimento al bilancio sociale, per il quale chiarisce che *“La redazione del bilancio sociale, secondo l’articolo 9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017, dovrà avvenire in conformità, e con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, secondo la tempistica prevista dalle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*.

Le suddette linee guida sono state adottate con D.M. 4 luglio 2019, ai sensi del citato articolo 9 comma 2 d. lgs. n. 112/2017 nonché dell'art. 14 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017 e sono dunque applicabili alle imprese sociali, alle cooperative sociali quali imprese sociali "di diritto" nonché agli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui al d.lgs. 112/2017 aventi ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro. Il testo, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 186 del 9.08.2019, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf>.

Con riferimento alla tempistica di deposito, il paragrafo 7 delle linee guida stabilisce, con riferimento alle imprese sociali che *"in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore"*, individuata nella data del 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (ex art. 48, comma 3, codice del Terzo settore); chiarendo ulteriormente che *"Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale."*

Nulla osta ad un deposito effettuato prima del 30 giugno – ad esempio contestualmente al bilancio di esercizio per gli enti per i quali tale ultimo adempimento abbia scadenza antecedente. Inoltre, sempre per le richiamate ragioni di semplificazione procedimentale, qualora in virtù di specifiche disposizioni (nello specifico, oltre agli eventuali casi di cui alla normativa civilistica "ordinaria" quelle "straordinarie" di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n.27/2020) gli enti siano legittimati a depositare il bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno entro la stessa data adempiere anche al deposito del bilancio sociale.

Con specifico riguardo alle cooperative sociali, previamente acquisito in proposito l'avviso conforme dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico in indirizzo, si rappresenta che non si ravvisano ostacoli all'applicabilità del medesimo termine e con le medesime eccezioni sopra rappresentate, anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017, ove si consideri che l'art. 3, comma 1 del Codice, norma posta a presidio della coerenza sistematica dell'intera disciplina del Terzo settore, stabilisce che le disposizioni del medesimo *"si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare"*.

Disciplina particolare è infatti sicuramente quella delle cooperative sociali, che, ricomprese all'interno del perimetro del Terzo settore (art. 4 comma 1 d.lgs. 117/2017) sono poi richiamate all'art. 40, comma 2 del Codice che ne valorizza la peculiarità rispetto alle imprese sociali di cui all'art. 40, comma 1. Il tutto trova declinazione puntuale all'art. 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017 che individua, ai fini dell'applicabilità alle cooperative sociali, nell'ordine: le disposizioni di cui alla l. n.381/1991; la normativa specifica delle cooperative; le disposizioni del d.lgs. 112/2017 nel rispetto di queste ultime e "in quanto compatibili" fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della l. n. 381/1991.

Si consideri che nessuna delle fonti sopra richiamate in rigoroso ordine gerarchico fornisce un termine di deposito del bilancio sociale alternativo o derogatorio, né tantomeno dispone che le cooperative sociali possano prescindere da uno specifico termine; e che il termine suddetto “applicabile... in via generale agli enti del Terzo settore” non farebbe ravvisare problemi in termini di compatibilità ove applicato anche alle cooperative sociali.

Ragionando inversamente, ove dovesse ritenersi inapplicabile alle cooperative sociali detto termine generale, dovrebbe giungersi alla conclusione che le cooperative sociali sarebbero gli unici enti del Terzo settore per cui l’adempimento del deposito del bilancio sociale non fosse dotato di un termine certo normativamente previsto; tale ipotesi, che priverebbe gli enti di un opportuno riferimento, alimentandone una situazione di incertezza, si porrebbe in contrasto con l’omogeneità del sistema, essa, peraltro, non sembrerebbe rispondere a ragioni di tutela della specificità delle cooperative sociali, che comunque il quadro regolatorio del Terzo settore nel suo insieme mira a salvaguardare con una pluralità di previsioni *ad hoc*.

Si ritiene in definitiva, per le ragioni sopra esposte, che i termini per il deposito del bilancio sociale di cui all’articolo 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, richiamati dalle linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, siano pienamente e legittimamente applicabili alle cooperative sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”